

**Regolamento degli accessi ai mezzi motorizzati
nelle zone A, B, C, G, T nelle Zone Naturalistiche Parziali (ZNP) e
sulle piste ciclabili comprese nel territorio di competenza del
Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino.**

Gli articoli 7, 8 e 15 della Deliberazione di Giunta Regionale 2 agosto 2001 – n° 7/5983 (Approvazione della variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino) normano l'accesso, il transito e la sosta dei mezzi motorizzati nelle zone A, B, C, T e ZNP definite dal P.T.C. stesso.

Inoltre l'art. 9 comma 3 della D.G.R. n. 7/5983 recita che nelle zone G è vietato "...transitare con mezzi motorizzati nei boschi fatta eccezione per i mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività ammesse e comunque fuori dai percorsi ammessi dal Parco e parcheggiare nei campi e nei boschi..." e l'art. 24 comma 2 vieta di transitare sulle piste ciclabili con mezzi motorizzati "...fatte eccezione per i mezzi di servizio ed autorizzati dal Parco..."

Al fine di dare corretta attuazione agli articoli richiamati ed in attuazione dell'art. 18.3.1 della D.G.R. n. 7/5983 il Consiglio di Amministrazione del Parco Ticino nella seduta del 22.4.2002 con Deliberazione n° 58 ha approvato il seguente regolamento.

ART. 1 – OGGETTO DELLA NORMATIVA E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.a Ai sensi degli artt. 7, 8 e 15 della Deliberazione di Giunta Regionale 2 agosto 2001 – n° 7/5983 (approvazione della variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino) nelle zone A, B, C, T e ZNP così come definite dal PTC del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, l'accesso, il transito e la sosta dei mezzi motorizzati è di norma vietato salvo che per i "mezzi di servizio" e per "l'esercizio delle attività ammesse".

Inoltre l'art. 9 comma 3 della D.G.R. 7/5983 recita che nelle zone G è vietato "... transitare con mezzi motorizzati nei boschi fatta eccezione per mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività ammesse e comunque fuori dai percorsi ammessi dal Parco e parcheggiare nei campi e nei boschi..." e l'art. 24 comma 2 vieta di transitare

sulle piste ciclabili con mezzi motorizzati "...fatta eccezione per i mezzi di servizio ed autorizzati dal Parco...".

- 1.b L'accesso, il transito e la conseguente sosta dei mezzi motorizzati ammessi alle zone A, B, C, G, T, ZNP e sulle piste ciclabili del Parco Ticino viene pertanto disciplinato dal presente regolamento.
- 1.c L'Autorità competente sulla vigilanza e l'applicazione del presente regolamento è il Presidente del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino

ART. 2 - DIVIETI DI ACCESSO

- 2.a Nelle zone A, B1, B2, B3, T, ZNP e lungo le piste ciclabili tabellate e segnalate dal Parco Ticino è vietato accedere, transitare, sostare e parcheggiare con qualsiasi mezzo motorizzato fatta eccezione per i "mezzi di servizio", per i "mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività ammesse", per i "residenti nella zona" e per i "portatori di handicap" così come definiti ai successivi articoli. Analogo divieto viene applicato alle zone C1, C2, G1, G2 individuate e tabellate con apposito divieto dal Parco Ticino in accordo con il Comune Consorziato.
- 2.b Nelle zone B2 e B3 i Comuni, di concerto con il Parco, potranno individuare e disciplinare su percorsi esistenti, accessi al fiume per i ciclomotori.

ART. 3 – DEFINIZIONE DI "MEZZI DI SERVIZIO"

- 3.a Sono definiti "mezzi di servizio" tutti i mezzi motorizzati riconoscibili quali appartenenti agli organismi di Polizia e Pubblica Sicurezza all'Esercito e alle Forze dell'Ordine in genere, ai Vigili del Fuoco, alle Guardie Ecologiche Volontarie di cui alla L.R. 105/80. Sono altresì considerati "mezzi di servizio" tutti i mezzi motorizzati riconoscibili quali appartenenti ad Enti Pubblici o ad Enti di diritto pubblico che svolgano attività di vigilanza, manutenzione o di controllo di strutture e/o di impianti posti nelle aree protette (Società Telefoniche, ENEL, SNAM, AGIP, ARPA, ASL, ecc...) purchè regolarmente in servizio e pertanto muniti, a richiesta del

personale di vigilanza, di ordine di servizio relativo all'intervento in corso.

- 3.b Sono considerati “mezzi di servizio” anche tutti gli altri mezzi motorizzati che per gli interventi di controllo, vigilanza, manutenzione e/o gestione ordinaria e straordinaria di beni ricompresi nelle aree protette abbiano richiesto e ottenuto apposita autorizzazione (PASS) da parte del Direttore del Parco o da suo delegato.
- 3.c Sono altresì ritenuti mezzi di servizio quei mezzi motorizzati utilizzati ai fini della coltivazione e manutenzione delle colture agricole e forestali autorizzate nei fondi ricompresi nelle aree protette del Parco Ticino.

ART. 4 – DEFINIZIONE DI “RESIDENTI DELLA ZONA”

- 4.a Sono considerati “residenti della zona”, coloro che risiedano in abitazioni o lavorino stabilmente in strutture produttive all'interno delle zone protette del Parco Ticino.
- 4.b Sono altresì considerati “residenti della zona” coloro che risiedano anche solo saltuariamente in civili abitazioni regolarmente censite ed autorizzate dalle autorità competenti poste all'interno delle zone protette del Parco Ticino.

ART.5 – DEFINIZIONE DI “PORTATORE DI HANDICAP”

- 5.a Sono definiti “portatori di handicap” coloro che sono in possesso di attestazione di invalidità che impedisca la deambulazione rilasciato dalle competenti autorità sanitarie e dotati di segno di riconoscimento previsto dal Codice della Strada.

ART. 6 – CATEGORIE DI CITTADINI AUTORIZZATI AD ACCEDERE NELLE AREE VIETATE AI MEZZI MOTORIZZATI SENZA “PASS”

- 6.a L'accesso, il transito, la sosta e il parcheggio nelle zone vietate ai mezzi motorizzati ai sensi del precedente art.2 è consentito senza “pass” ed unicamente per motivi di servizio a tutti i mezzi motorizzati ricompresi nelle categorie di cui all'art. 3.a.

6.b L'accesso alle cascine e case sparse attraverso le zone vietate ai mezzi motorizzati ai sensi del precedente art.2 di coloro che sono "residenti della zona" così come definiti all'art.4 o che si rechino per lavoro o in visita ai residenti nelle stesse è consentito senza "pass" laddove sotto il cartello che vieta l'accesso al sito sia apposta la scritta "esclusi i mezzi diretti in cascina (o altro luogo)"; sarà compito degli Uffici Tecnici del consorzio Parco Ticino garantire che almeno lungo un percorso l'accesso alle cascine e case sparse sia consentito.

A quanti sosterranno in aree diverse dalle strette pertinenze della cascina o della casa di abitazione, ovvero non autorizzati dal proprietario a recarvisi, verranno comminate le sanzioni di cui al successivo art.8.

6.c L'accesso ai luoghi di sosta autorizzata predisposti dal Parco per gli utenti dello stesso attraverso le zone vietate ai mezzi motorizzati ai sensi del precedente art.2 è consentito senza "pass" laddove sotto il cartello che vieta l'accesso al sito sia apposta la scritta "esclusi i mezzi diretti al parcheggio".

A quanti sosterranno in aree diverse dalla zona di parcheggio autorizzata verranno comminate le sanzioni di cui al successivo art.8.

ART. 7 – CATEGORIE DI CITTADINI AUTORIZZABILI AD ACCEDERE NELLE ZONE PROTETTE CON "PASS" RILASCIATO DALL'AUTORITA' COMPETENTE

7.a Sono autorizzati ad accedere nelle zone vietate ai mezzi motorizzati ai sensi del precedente art.2, limitatamente alle aree e lungo i percorsi definiti dal Parco e previo rilascio di "pass" da parte di quest'ultimo, i cittadini portatori di handicap tali da pregiudicare la possibilità di raggiungere il fiume o le aree attrezzate autorizzate.

7.b Sono altresì autorizzati ad accedere nelle zone vietate ai mezzi motorizzati ai sensi del precedente art.2, limitatamente con l'uso di ciclomotori e nelle aree e lungo i percorsi definiti dal Parco e previo rilascio di "pass" da parte di quest'ultimo, i cittadini pensionati che,

in possesso di idonea certificazione medica, siano in difficoltà di deambulazione.

- 7.c Sulle piste ciclabili il “pass” può essere rilasciato unicamente ai “residenti della zona” ed ai mezzi agricoli che non possano accedere ai luoghi di residenza, lavoro o per conduzione di fondi su percorsi alternativi.
- 7.d Sulle piste ciclabili, ai fini della sicurezza propria e di terzi, i fruitori dovranno rispettare le seguenti regole di comportamento:
- Divieto di accesso a cavallo o con carrozze e similari se non per i tratti autorizzati dal Parco ed in tali casi unicamente con cavallo condotto da cavaliere a piedi;
 - Divieto di uscire dal percorso assegnato e segnalato con segnaletica verticale e/o orizzontale (riga gialla);
 - Mantenimento della destra nella percorrenza della pista;
 - Divieto di superare la velocità di 20 Km/ora;
 - Divieto di viaggiare affiancati e/o in gruppo o comunque in modo da intralciare e/o impedire la percorrenza di ciclisti e/o pedoni provenienti in senso inverso;
 - Per le piste ciclabili poste lungo i canali, obbligo di accompagnamento dei minori di anni 12;
 - Rispetto delle norme del Codice della Strada in quanto applicabili.

ART. 8 – MODALITA’ DI RILASCIO E D’USO DEL “PASS”

- 8.a E’ autorizzato al rilascio del “pass” da parte del Parco Ticino il Direttore del Parco o suo delegato scelto tra dipendenti di categoria “D” addetti al Settore competente. Il rilascio del “pass” da parte del Direttore del Parco è subordinato alla presentazione di dichiarazione firmata del richiedente attraverso compilazione del modello di cui all’all. A del presente Regolamento.
- 8.b Il PASS rilasciato conterrà:
- i dati anagrafici del richiedente;
 - le caratteristiche (automobile, motocicletta, trattore, ecc..) e i dati del o dei mezzi motorizzati autorizzati a transitare e/o sostare nelle zone protette di cui all’art.1;
 - i percorsi o le aree in cui tale autorizzazione ha valore;

- la data di scadenza della validità del “PASS” (massimo tre anni dal momento del rilascio);
- i familiari del richiedente contestualmente autorizzati;
- il numero di repertorio del Parco Ticino.

8.c Il pass ha valore per un massimo di tre anni dalla data del rilascio dopo di che, permanendo le condizioni che lo consentano, verrà rinnovato previa ripresentazione della domanda di cui all'allegato A;

8.d Unitamente al “pass” il Consorzio Parco Ticino rilascerà un marchio adesivo che dovrà essere apposto in evidenza su tutti i mezzi autorizzati “aperti” (motociclette, ecc...).

8.e L'accesso, il transito e la sosta dei mezzi motorizzati nelle zone del Parco Ticino in spregio alle norme del presente regolamento, ivi compresa la mancata apposizione sul mezzo motorizzato del marchio di cui al comma precedente, la mancata esposizione del “pass” sul cruscotto delle automobili in sosta o in transito, ovvero, la mancata presentazione del “pass” al personale di vigilanza, qualora richiesto, comporta la commina della sanzione di cui all'art. 30 della L.R. 86/83e successive modifiche.

8.f A quanti presenteranno “pass” scaduto, ovvero, pur in possesso di “pass” regolare non rispetteranno il presente regolamento o le altre norme di tutela del territorio previste dal PTC del Parco (parcheggio in campi, boschi, greti e/o danneggiamento di vegetali, animali, acque, ecc...), oltre alla commina della sanzione di cui al comma precedente, verrà immediatamente ritirato il “pass” da parte degli Agenti di Vigilanza; il predetto “pass” non potrà essere rilasciato prima che sia trascorso almeno un anno dalla data del ritiro e, a seconda del comportamento e della gravità del danno attuato dal trasgressore, potrà anche essere negato.

9 – ACCESSO REGOLAMENTATO NELLE ZONE C2 E G DEL PARCO.

9.a Nelle zone C2 e G del Parco valgono le norme previste nei primi otto articoli del presente regolamento. In queste aree è autorizzato

al rilascio dei “pass” il Sindaco competente per territorio o suo delegato.

- 9.b Nel caso la richiesta di “pass” riguardi il territorio di competenza di più amministrazioni comunali il “pass” deve essere rilasciato dal Parco Ticino.
- 9.c In ottemperanza a quanto stabilito dal PTC del Parco gli Uffici Tecnici del Consorzio provvederanno a fornire di adeguato numero di “pass” gli Uffici Tecnici dei Comuni Consorziati, nonché di copie del presente regolamento.